



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI LECCO

“Banca del Tempo”

Istituzione e Regolamento



Art. 1) Istituzione e scopi.

1.1. Si istituisce presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco una "Banca del Tempo", ad uso esclusivo degli iscritti all'Ordine medesimo, consistente in un elenco di Colleghi/e, iscritti/e all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco da almeno 7 anni, i quali mettono la propria professionalità a disposizione di altro/a Collega in temporanea difficoltà per ragioni familiari o di salute.

1.2. Scopo del progetto è esclusivamente:

- affiancare ed aiutare Colleghe/i che, dovendo far fronte a improvvisi, gravi ed urgenti problemi familiari o di salute propri e/o dei propri familiari, incontrino rilevanti difficoltà nello svolgimento della propria attività professionale quotidiana;
- supportare i familiari, nel caso di decesso del professionista o di infermità/incapacità occorsa allo stesso, al fine di preservare il lavoro professionale del/della Collega sino al passaggio di consegne al/ai professionista/i subentrante/i, o sino alla ripresa dell'attività lavorativa da parte del Collega temporaneamente impossibilitato/a.

Art. 2) Condizioni e modalità di accesso.

2.1. Costituiscono situazioni al verificarsi delle quali il/la professionista, o chi per esso, può richiedere l'intervento della Banca del Tempo, in particolare:

- a) maternità, paternità;
- b) particolari patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale e/o che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici e/o improvvisa e grave malattia del professionista e/o dei componenti della famiglia anagrafica e/o dei parenti e affini entro il 2° grado;
- c) decesso di una delle persone nominate al punto b);
- d) le situazioni che comportano un impegno particolare del professionista nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al punto b);
- e) particolari patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche sopra menzionate o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà;
- f) altre situazioni di difficoltà in cui dovesse trovarsi l'iscritto.

I/le Colleghi/e che si trovino in tali situazioni possono rivolgersi alla Banca del Tempo, tenuta presso l'Ordine, attraverso la quale individuare, tra coloro che vi hanno aderito, uno o più professionisti, a seconda delle necessità, disposti a prestarsi a tale servizio.

2.2. Il/La Collega, in temporanea difficoltà, dovrà inviare una richiesta a mezzo mail indirizzata al Presidente dell'Ordine, indicando specificatamente l'ambito professionale per il quale richiede l'intervento dei professionisti aderenti al progetto, nonché una stima della durata del periodo durante il quale presume di avvalersi della Banca del Tempo.

2.3. Qualora, a causa dell'evento grave, il professionista fosse temporaneamente incapace, la richiesta potrà essere inoltrata dal coniuge, dai familiari o da altra persona a ciò autorizzata dal coniuge o dai familiari.

2.4. La richiesta potrà essere effettuata anche da parte degli eredi di Colleghi deceduti per il periodo che va dal momento del decesso fino al momento di passaggio di consegne ai gestori futuri dello studio e che non potrà avere durata comunque superiore a 6 mesi salvo deroghe decise dal Consiglio dell'Ordine, per particolari esigenze valutabili caso per caso.

Art. 3) Iscrizione nell'elenco della "Banca del Tempo".

- 3.1. La "Banca del Tempo" consiste in un elenco di Colleghi/e iscritti/e all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco da almeno 7 anni che mettono la propria professionalità a disposizione di altro/a Collega in temporanea difficoltà esclusivamente per le ragioni indicate al precedente articolo 2). A tal fine, le comunicazioni di adesione dovranno pervenire per iscritto alla Segreteria dell'Ordine e gli aspiranti iscritti dovranno specificare l'ambito professionale dell'attività prestata (ad esempio, consulenza fiscale, consulenza societaria, contenzioso tributario, consulenze tecniche di parte e/o d'ufficio).
- 3.2. I nominativi dei Colleghi/e che offrono la loro professionalità al progetto, che dovranno dichiarare di essere esenti da denunce/procedimenti disciplinari in corso o passati di qualunque tipo, verranno sottoposti al vaglio dell'apposita Commissione di cui al successivo articolo 5.
- 3.3. L'iscrizione nella "Banca del Tempo" sarà subordinata all'approvazione del nominativo da parte della Commissione.
- 3.4. La lista dei nominativi sarà periodicamente aggiornata e conservata presso l'Ordine e potrà essere visionata dagli aderenti solo su richiesta scritta specifica.

Art. 4) Revoca e cancellazione dall'elenco della "Banca del Tempo".

- 4.1. L'iscritto alla "Banca del Tempo" può, in ogni momento, revocare la propria disponibilità, richiedendo, mediante comunicazione scritta, la cancellazione del proprio nominativo dall'apposito elenco.
- 4.2. Il/La Collega iscritto/a il/la quale, con i suoi atti o comportamenti nell'ambito di una sostituzione, abbia leso l'etica e le finalità della "Banca del Tempo", o che non dovesse più rispettare i requisiti del precedente articolo 3.2, verrà cancellato dall'apposita lista tenuta presso l'Ordine, con delibera della Commissione.
- 4.3. Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato e comunicato all'indirizzo PEC noto all'Ordine e non potrà essere oggetto di contestazione. Il/La collega così escluso, potrà essere segnalato al Consiglio di Disciplina territoriale a insindacabile giudizio della Commissione qualora sia ravvisato il mancato rispetto dell'Ordinamento professionale e/o del Codice deontologico.

Art.5) Commissione "Banca del Tempo"

- 5.1 E' istituita, preso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco, l'apposita Commissione "Banca del Tempo" per la verifica dell'iscrizione nell'apposita lista dei professionisti aderenti al progetto, sull'accoglimento della richiesta del professionista "richiedente", nonché sul monitoraggio del progetto nel suo complesso, come meglio specificato nel seguito.
- 5.2 Detta Commissione sarà nominata dal Consiglio che determinerà anche il numero dei componenti. Sarà presieduta dal Presidente pro-tempore del Consiglio dell'Ordine e da Consiglieri in carica.

Art. 6) Competenze e compiti della Commissione "Banca del Tempo"

- 6.1. La Commissione vaglierà la richiesta dell'iscritto/a per l'eventuale accoglimento, valutando anche la situazione soggettiva dello stesso anche con riferimento al presente regolamento, e potrà concordare con il/La Collega richiedente eventuali modifiche.
- 6.2. La valutazione della Commissione avrà ad oggetto, in particolare, la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento e ciò allo scopo specifico di impedire che la "Banca del Tempo" venga utilizzata per finalità diverse da quelle per le quali è stata concepita; potrà a tal fine, ma in casi estremi e motivati, essere richiesta dalla Commissione idonea documentazione comprovante la situazione di necessità.
- 6.3. La Commissione, valutate le esigenze del/della Collega richiedente, provvederà a nominare il professionista che supporterà il/La Collega in difficoltà, scegliendolo tra i nominativi inseriti nell'apposita

lista tenuta presso l'Ordine; il richiedente potrà eventualmente segnalare un candidato o una rosa di candidati che, se disponibili ed inseriti nella lista, potranno essere indicati dalla Commissione per espletare le funzioni richieste.

6.4 La scelta dei candidati avverrà tra i/le Colleghi/e iscritti di cui al precedente art. 3, sulla base dell'ambito professionale dell'attività prestata e, per quanto possibile, dovrà essere variata e non ripetitiva e basata su criteri di effettiva rotazione nell'ambito delle specifiche competenze ed attitudine esposte dagli iscritti.

6.5. La Commissione deve procedere alla nomina del/i professionista/i a supporto del/della Collega richiedente entro un mese dalla data della richiesta; al fine di garantire tempestività di intervento su casi di particolare urgenza il periodo potrà essere ridotto a 15 giorni.

Art. 7) Regolamentazione contrattuale ed economica del rapporto.

7.1. Il rapporto tra i professionisti, o gli eredi del sostituto, viene regolato da apposito contratto d'opera (mandato) professionale, vistato, se richiesto dai contraenti, dalla Commissione "Banca del tempo".

7.2. Il/la Collega, che si avvalga della professionalità dell'iscritto alla "Banca del Tempo", dovrà corrispondere allo stesso un compenso per l'attività svolta, così come determinato nel contratto di cui al punto precedente, sottoscritto dalle parti.

7.3. Il/la professionista che aderisce al progetto prestando la propria attività lavorativa a favore del/la Collega richiedente, è direttamente responsabile per il lavoro svolto e risponderà con la propria polizza RC professionale.

7.4. Il/la professionista nominato dovrà svolgere preferibilmente la propria attività presso lo studio del/la Collega che temporaneamente sostituisce/affianca; dovrà lasciare, nella disponibilità del/la Collega sostituto/affiancato, files, documenti di lavoro e ogni altro strumento che abbia utilizzato nello svolgimento della propria attività, ciò al fine di garantire la continuazione dei lavori iniziati in assenza del collega, evitando qualunque prodromo di sviamento della clientela.

Art. 8) Patto di non concorrenza

8.1. Il/la professionista nominato/a s'impegna specificamente ad astenersi, per un periodo di almeno tre anni, dall'intraprendere, direttamente o indirettamente, qualsiasi attività professionale specifica e idonea a sottrarre al/la Collega che ha temporaneamente affiancato/sostituito in relazione alla sola clientela del/della collega sostituto/a con la quale abbia intrattenuto rapporti professionali durante il periodo di sostituzione, per la quale è stato nominato dalla Commissione "Banca del tempo".

8.2. Qualora si riscontrassero violazioni, la Commissione potrà agire secondo quanto stabilito dal precedente articolo 4.

Art. 9) Perfezionamento.

9.1. La procedura si perfezionerà con la sottoscrizione da parte del/la Collega in difficoltà richiedente e del/la professionista incaricato/a, dell'apposito contratto/mandato di cui all'art. 7 comma 1 del presente regolamento

9.2. In caso di decesso del/la Collega da sostituire o di temporanea incapacità del/la Collega da affiancare/sostituire, la sottoscrizione del contratto/mandato potrà avvenire da parte dello stesso soggetto legittimato a richiedere l'intervento della "Banca del Tempo", così come individuato agli articoli 2.3 e 2.4. del presente regolamento.

Art. 10) Monitoraggio.

10.1 Ogni anno dovrà essere compilato un modello statistico riassuntivo dell'andamento della "Banca del tempo".

10.2 Di tali risultati potrà essere dato conto agli Iscritti all'Ordine nell'assemblea annuale qualora rilevante, nel totale rispetto dell'anonymato dei Colleghi interessati e della riservatezza dei rapporti interpersonali e della situazione del Collega sostituito.

Lecco lì, 16 aprile 2025

